



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Ordinanza N. 74 del 27/08/2020

PROPOSTA N.ro 89 del Settore SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE Ufficio UFFICIO IV - POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Proroga dell'area pedonale urbana dal 01/09/2020 al 21/09/2020.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE - RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 347 del 17/06/1993 con la quale è stata istituita e delimitata l'area pedonale urbana nel Centro Storico di Città Sant' Angelo;

viste le precedenti Ordinanze Sindacali con le quali era stato regolamentato il transito e la sosta dei veicoli in genere nell' area pedonale sopra citata;

richiamata la deliberazione di G.C. n° 100 del 26/06/2015 ad oggetto "Riorganizzazione delle aree di sosta a pagamento e della mobilità nel centro storico cittadino";

richiamata l'Ordinanza Sindacale n° 69 del 29/06/2015 per le parti non in contrasto con il presente atto;

ribadito che le vie e piazze del centro storico cittadino interessate dall' Area Pedonale Urbana sono le seguenti:

1. C.so Vittorio Emanuele, nel tratto incluso tra Largo Cavour e l'intersezione con Vallone S. Egidio/Via Licinia;
2. Via del Teatro;
3. Via A. Diaz;
4. Piazza Garibaldi;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1°, n° 2), del vigente Codice della Strada l'Area Pedonale è la "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali."

ricordato che i veicoli al servizio delle persone con limitate o impedito capacità motorie non possono sostare al di fuori degli spazi loro riservati quando costituiscono pericolo e/o intralcio alla circolazione o comunque in tutti i casi in cui l'ente proprietario della strada abbia inteso regolare il transito e la sosta in un determinato luogo, definendo anche gli spazi riservati a questa particolare categoria di veicoli (Cfr. Cass. Ordinanza n° 258/14 del 09/01/2014);

ferma restando l'eventuale ulteriore disciplina della circolazione e della sosta nelle piazze, vie e slarghi del centro storico cittadino a carattere contingibile, urgente e/o comunque temporaneo, perché collegata al verificarsi di eventi particolari e/o manifestazioni civili e religiose, sagre ecc. comunque patrocinate dall'Amministrazione;

ferme restando tutte le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli nelle vie e piazze del centro storico cittadino, che rimangono in vigore se non in contrasto con la presente;

vista la richiesta formulata per le vie brevi dal Sig. Sindaco e dai componenti la Giunta Comunale relativa alla proroga dell'orario estivo dell'area pedonale urbana nel periodo dal 01/09/2020 al 21/09/2020, in considerazione delle presenze turistiche e della ricorrenza nel medesimo periodo di importanti manifestazioni civili e religiose (Sagra dell'Uva e Feste Patronali e del Perdono);

ribadito che in occasione delle eventuali manifestazioni civili e religiose saranno comunque adottati provvedimenti ad hoc per la disciplina dei divieti e limitazioni alla circolazione veicolare durante i singoli eventi previsti e per il rispetto delle norme di prevenzione dal contagio da Covid-19;

ritenuto opportuno aderire alla richiesta formulata e prorogare per il periodo dal 01/09/2020 al 21/09/2020 l'orario estivo dell'area pedonale urbana;

visti gli artt. 5, comma 3; 6, comma 5°, lettera d) e 7 del vigente D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione);

accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del vigente D. Lgs. 267/2000, visto il decreto n. 01 del 03/01/2020 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del Settore Polizia Municipale;

informato il Sig. Sindaco

ORDINA

la proroga dell'orario estivo dell'area pedonale urbana (punto1, lettera b. dell'ordinanza sindacale n. 69/2015) nel periodo dal 01/09/2020 al 21/09/2020, secondo le modalità ed i termini indicati nella richiamata ordinanza sindacale n° 69/2015, che viene allegata in copia al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale.

In tutti i casi in cui sono imposti divieti di sosta, essi sono da intendersi con rimozione forzata.

Dispone che

1. copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Pescara; al Comando Stazione Carabinieri di Città Sant' Angelo; al Signor Presidente dell'ACAA - Associazione Commercianti Artigiani Angolani – affinché ne dia la massima diffusione;
2. tutti i divieti e le limitazioni di cui sopra siano resi operativi e chiaramente percepibili mediante l'apposizione dell'idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale ad opera del servizio manutenzioni, con la collaborazione e secondo le indicazioni del personale della Polizia Locale;
3. gli organi incaricati del servizio di polizia stradale di cui all' art. 12 del D. Lgs. 285/85 e successive modifiche ed integrazioni, accertino il rispetto della presente ordinanza.

Informa

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 che responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale - Capo Settore 4° - e che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Città Sant'Angelo, lì 27/08/2020

Il Comandante della Polizia Locale
Dott. MARZUOLI LUCAⁱ

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Firmato da Il Comandante della Polizia Locale Dott. MARZUOLI LUCA , il 27/08/2020